3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 maggio 2010** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. **29**.

Modificazioni alle leggi regionali 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), e 8 settembre 1999, n. 28. Abrogazione di disposizioni. . . . . Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 luglio 2009, n. **0211/Pres.**

Modifiche al Regolamento per la gestione del Fondo sociale dell'ATER dell'Alto Friuli emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2001, n. 0410/Pres. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2009, n. **0214/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale . . . . . Pag. 6

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. **26.**

Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia . . . . . Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. **43.**

Intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009. . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. **44.**

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009) . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. **45.**

Bilancio di previsione per l'anno 2009 e Bilancio pluriennale 2009- 2011. Seconda variazione . . . . . Pag. 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2009, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: «Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)». . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2009, n. **18.**

Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2009, n. **19.**

Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante: «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private». . . Pag. 20

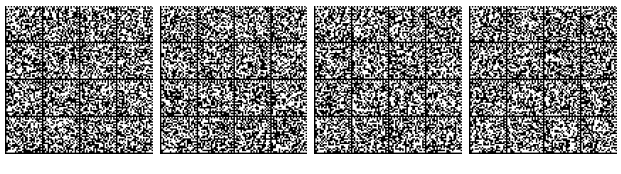

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. **29.**

Modificazioni alle leggi regionali 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), e 8 settembre 1999, n. 28. Abrogazione di disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 34 del 25 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 33/1995

1. L'art. 10 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Rimborso delle spese legali e processuali e coperture assicurative)* — 1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità civile o penale, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave. Nel caso sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, il rimborso, previa richiesta dei soggetti interessati, è dovuto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionale.

3. Ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e/o penali per reati colposi nei confronti di consiglieri e assessori regionali, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati, la Giunta regionale concede anticipazioni dei rimborsi sulle spese sostenute, ove non coperte da assicurazione, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalle eventuali responsabilità dei consiglieri e degli assessori regionali per fatti o atti compiuti senza dolo o colpa grave nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta.

5. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli assessori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:

a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;

b) trenta per cento a carico dell'interessato.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale, riportati nell'espletamento di missioni connesse all'esercizio della carica ricoperta, dal mezzo di proprietà dei consiglieri e degli assessori regionali o dei loro coniugi/familiari conviventi.».

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 10-*bis *della legge regionale n. 33/1995*

1. L'articolo 10-*bis* della legge regionale n. 33/1995 è abrogato.

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48

1. L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è abrogato.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 4.

Modificazione all'art. 1

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 «nterventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)», è sostituito dal seguente:

«3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio regionale, è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è gestito secondo principi assicurativi ed è finanziato:

a) dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995, come modificato dalla presente legge;

b) dal contributo versato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*;

c) dal contributo versato dal Consiglio regionale per le spese relative alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, nonché per quelle relative alle imposte gravanti sull'Istituto medesimo.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 5

1. Prima del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, è aggiunto il seguente:

«01. L'assegno vitalizio compete ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale, o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, e che abbiano raggiunto l'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno.».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 la parola «minimo» è soppressa.

3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite di età. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che si trovano in parte nel regime della prestazione definita ed in parte nel regime della capitalizzazione, la richiesta di erogazione anticipata ha effetto con la medesima decorrenza.».

4. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, le parole: «Il limite minimo di età rimane fissato» sono sostituite dalle parole: «L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio rimane fissata».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 5-bis

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, come modificato dall'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. (*Contributi volontari, casi di restituzione e ricongiunzione)* — 1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a 30 mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio alla maturazione del quinquennio contributivo e al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva la facoltà di cui all'art. 5, comma2. Nei casi di cui al presente comma, per il periodo di contribuzione volontaria il Consiglio regionale non versa i contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente dell'Istituto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dal la data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di cessazione dalla carica.

3. Il consigliere dichiarato ineleggibile non è ammesso alla contribuzione volontaria né può esercitare la facoltà di cui al comma 5.

4. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 per un periodo inferiore a trenta mesi ed il consigliere che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 possono chiedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data di cessazione dalla carica la restituzione della trattenuta obbligatoria, effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*.

5. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto, ai sensi del comma 4, la restituzione dei contributi versati, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, a domanda, a versare nuovamente i contributi in misura corrispondente a quelli restituiti. In tale caso, l'Istituto versa nella posizione individuale del consigliere le quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, ed il rendimento eventualmente conseguito in misura corrispondente a quella a suo tempo rimasta in capo all'Istituto.».

Art. 7.

Modificazioni all'art.6

1. Al comma 2 dell'art.6 della legge regionale n. 28/1999 le parole: «che rimangono» sono sostituite dalla parola: «rimasti».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1999, come modificato dal comma 1, le parole: «al momento della cessazione del mandato» sono sostituite dalle parole: «al termine dell'XI legislatura».

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1999, la parola: «minimo», ovunque ricorra, è soppressa.

Art. 8.

Modificazioni all'art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso è attribuita, in forma di capitale, al coniuge o, in mancanza, ai figli se questi ultimi sono fiscalmente a carico del consigliere o, in mancanza di figli, agli ascendenti di primo grado conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare del consigliere. In mancanza di tali soggetti, la posizione rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio.».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1999, le parole: «all'assegno vitalizio minimo,» sono sostituite dalle parole: «all'assegno vitalizio, in forma di capitale.».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1999, la parola: «minimo» è soppressa.

4. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1999, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La determinazione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dai commi 2 e 3, è effettuata sulla base dell'importo dell'indennità di carica al momento del decesso o alla data della dichiarazione di accertamento dell'inabilità al lavoro di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/1995, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi per il periodo mancante al compimento del quinquennio.».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 9

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà, al termine di un periodo di almeno cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.».

Art. 10.

Modificazione all'art. 10

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999, dopo le parole: «comma 2» sono aggiunte le parole: «e 3,».

Art. 11.

Abrogazione ed ultrattività

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1999 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1999 continua a trovare applicazione per i consiglieri eletti fino al termine della XII legislatura.

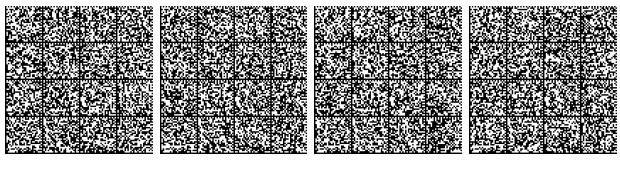

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2009 in € 130.000 e in annui € 320.000 a decorrere dal 2010, trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale ed al loro finanziamento si provvede:

a) per l'anno 2009, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso;

b) per gli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 1.1.1. - Consiglio regionale - al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d' Aosta.

Aosta, 4 agosto 2009.

ROLLANDIN

(Omissis)

09R0682

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 luglio 2009, n. **0211/Pres.**

Modifiche al Regolamento per la gestione del Fondo sociale dell'ATER dell'Alto Friuli emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2001, n. 0410/Pres.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), che al comma 1, al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, istituisce, presso ciascuna ATER, un apposito Fondo sociale;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 16, della legge regionale n. 24/1999, il quale prevede che «Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER, sentiti i Comuni nei quali opera l'ATER medesima, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.»;

Vista la delibera n. 47 del 4 novembre 2008 (trasmessa con nota del Direttore dell'ATER dell'Alto Friuli prot. n. 8975 del 5 dicembre 2008) con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ATER dell'Alto Friuli ha modificato il previgente regolamento per la gestione del Fondo sociale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0410 del 5 novembre 2001, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, n. 47 del 21 novembre 2001;

Vista la nota del Direttore dell'ATER dell'Alto Friuli, prot. n. 2485 del 3 aprile 2009, nella quale sono evidenziate le modifiche apportate al regolamento per la gestione del Fondo sociale con la delibera n. 47/2008;

Preso atto che le suddette modifiche non rivestono carattere sostanziale ma rappresentano un adeguamento necessario a precedenti modifiche normative regionali e nazionali;

Accertata la regolarità della procedura, prevista dall'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 24/1999, per l'adozione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'ATER dell'Alto Friuli n. 47/2008;

Ritenuto di emanare le soprammenzionate modifiche al regolamento per la gestione del Fondo sociale adottate con la suddetta delibera del Consiglio di amministrazione dell'ATER dell'Alto Friuli n. 47/2008;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 1604;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la gestione del Fondo sociale dell'ATER dell'Alto Friuli emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2001, n. 0410/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO SOCIALE DELL'ATER DELL'ALTO FRIULI EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 NOVEMBRE 2001, N. 0410/PRES.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0410/Pres./2001

1. All'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Regione n. 0410/Pres./2001, le parole «all'art. 65, 7º comma della legge regionale n. 75/1982» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata)».

2. All'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Regione n. 0410/Pres./2001, le parole «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 10,33» e le parole «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 103,29».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2-*bis *del decreto del Presidente della Regione n. 0410/Pres./2001*

1. L'art. 2-*bis*, comma 1, punto 2) del decreto del Presidente della Regione n. 0410/Pres./2001 è sostituito dal seguente «la quota *c)* conferita dalla Regione viene utilizzata dall'ATER per le finalità previste dalla normativa regionale vigente e quindi per interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0410/Pres./2001

1. All'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0410/Pres./2001, le parole «dall'art. 61 della legge regionale n. 75/1982» sono sostituite dalle seguenti «dall'art. 21 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)».

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente* TONDO

09R0761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2009, n. **0214/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 72-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 21/2007, il quale prevede che, qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato, la stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione di una valutazione di congruità resa secondo criteri e modalità disciplinati con apposito regolamento;

Visto, inoltre, il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati criteri e modalità per l'espressione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1714 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA E TECNICA E DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE.

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'espressione della valutazione di congruità e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale nei contratti attivi e passivi di cui è parte l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 72-*bis* della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II

VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ

Art. 2.
Oggetto e natura della valutazione di congruità

1. La valutazione di congruità economica ha ad oggetto la verifica della congruità del corrispettivo contrattuale rispetto ai valori di mercato, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalità di esecuzione della prestazione.

2. La valutazione di congruità tecnica ha ad oggetto la verifica dell'adeguatezza tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessità, diverse da quelle di largo consumo, oggetto del contratto da stipulare.

3. La valutazione di congruità ha natura obbligatoria e vincolante ed è acquisita prima della stipulazione del contratto.

Art. 3.
Contratti oggetto della valutazione di congruità

1. La stipulazione dei contratti è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica nei casi in cui il contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato.

2. La stipulazione dei contratti non è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica:

a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato;

b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza;

c) quando il corrispettivo relativo a contratti stipulati in forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta e pronta consegna, di importo non superiore ad euro 500,00, sia liquidato in contanti;

d) nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 92 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n.165 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici).

3. Nei casi indicati al comma 1, la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di dotazioni informatiche ad elevata complessità, diverse da quelle di largo consumo, è subordinata anche all'acquisizione della valutazione di congruità tecnica.

Art. 4.
Criteri della valutazione di congruità

1. La valutazione di congruità economica del corrispettivo contrattuale è effettuata tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezziari, listini e tariffari, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza.

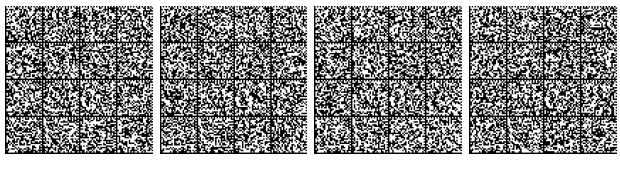

2. La valutazione di congruità economica è adeguatamente motivata sulla base dei criteri indicati al comma 1.

3. La valutazione di congruità tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessità, diverse da quelle di largo consumo, è effettuata sulla base degli standard adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 5.

Competenza

1. La valutazione di congruità economica è espressa dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e dai funzionari delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati.

2. La valutazione di congruità tecnica è espressa dal Direttore del Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera *g)* dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008 n. 1580, in materia di parere di congruità del Servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

CAPO III

CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE

Art. 6.

Oggetto e natura dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale

1. L'attestazione di conformità della prestazione contrattuale ha ad oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto.

2. L'acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale è elemento necessario per procedere alla liquidazione, anche parziale, dei corrispettivi dei contratti di cui è parte l'Amministrazione regionale.

Art. 7.

Competenza

1. L'attestazione di conformità della prestazione contrattuale è espressa dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e dai funzionari delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati.

Art. 8.

Esclusioni

1. Il presente capo non si applica ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 5 marzo 2009, n. 57 (Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo) le parole «dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 10.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 257/2008

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2008, n. 257 (Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio politiche comunitarie della Presidenza della Regione - Relazioni internazionali e comunitarie) le parole «della regolare esecuzione della commessa» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 11.

Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 61/2008

1. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2008, n. 61 (Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali) le parole «di cui viene attestata la congruità» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 61/2008 le parole «le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 13 e 14 del presente regolamento».

3. Al comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 61/2008 le parole «l'importo relativo previsto ritenuto congruo» sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 61/2008 le parole «della regolare esecuzione apposta dal responsabile dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 12.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 6/2008

1. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2008, n. 6 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) le parole «della regolare esecuzione della commessa» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunità e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo) è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Liquidazione della spesa)* — 1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito munite dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale.».

Art. 14.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 380/2006

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 380 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati) le parole «della regolare esecuzione della commessa» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

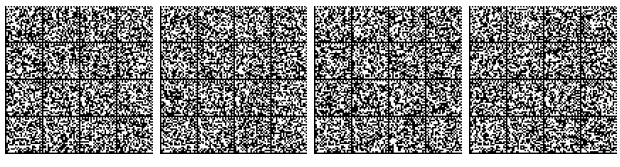

Art. 15.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2006

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2006, n. 113 (Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi alle esigenze operative del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici) le parole «della regolarità della fornitura o del servizio da parte dello stesso funzionario delegato e comunque a seguito del parere di congruità, quando previsto, espresso dal Direttore del Servizio geologico e nei casi di specifiche forniture e prestazioni dal Direttore del Servizio competente per materia» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 16.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 100/2006

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 1° aprile 2006, n. 100 (Regolamento per le spese in economia, per la realizzazione del programma «Eures», nell'ambito della rete europea dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole «di regolare esecuzione da parte del funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 17.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 99/2006

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 1° aprile 2006, n. 99 (Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)) le parole «di regolare esecuzione da parte del funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 18.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 434/2005

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2005, n. 434 (Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna) le parole «congruità dei prezzi e» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 434/2005 le parole «La congruità dei prezzi e la conformità della prestazione sono attestate» sono sostituite dalle seguenti «La conformità della prestazione è attestata».

Art. 19.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 430/2005

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 430 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità) le parole «di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 20.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 318/2005

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 21 settembre 2005, n. 318 (Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento) le parole «della regolarità della fornitura o del servizio da parte dello stesso funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 21.

Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 298/2005

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 298 (Regolamento per il servizio di economato dell'Amministrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

«1. Le forniture di beni e servizi sono soggette ad attestazione di conformità della prestazione contrattuale da eseguirsi, di norma, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della merce o dal compimento della prestazione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura».

2. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 298/2005 le parole «del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 22.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 257/2005

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 257 (Legge Regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti delle Direzioni centrali edella Protezione Civile della Regione) le parole «della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 23.

Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 195/2005

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 195 (Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione Civile della Regione) le parole «dal parere di congruità» dono sostituite dalle seguenti «dalla valutazione di congruità».

2. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 le parole «dal parere di congruità» sono sostituite dalle seguenti «dalla valutazione di congruità».

3. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 le parole, «forniture e servizi» sono soppresse.

Art. 24.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 343/2004

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2004, n. 343 (Regolamento per l'acquisizione di beni e di servizi in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna) le parole «di regolare esecuzione o del parere di conformità» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

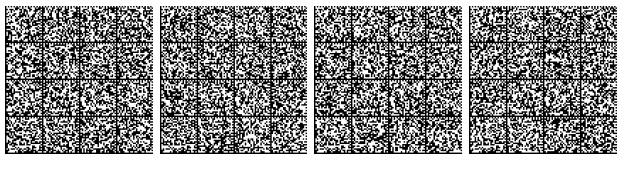

Art. 25.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 315/2004

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2004, n. 315 (Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004)) le parole «della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 26.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 246/2004

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2004, n. 246 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione) le parole «della regolarità della fornitura o della prestazione da parte del Capo di Gabinetto, ovvero dei responsabili degli Uffici distaccati» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 27.

Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 244/2004

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 244 (Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per icomparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane) le parole «, previa acquisizione del parere sulla compatibilità degli stessi con il sistema informatico regionale espresso dal Servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.)» sono soppresse.

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 244/2004 le parole «previa acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera *c)*» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 244/2004 le parole «di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 28.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 401/2003

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2003, n. 401 (Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per l'attività promozionali nel settore dei trasporti in applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2001) le parole «della regolarità della fornitura/prestazione» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 29.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2003

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2003, n. 150 (Regolamento recante norme relative alle spese di funzionamento e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin) le parole «della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 30.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 316/2001

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 316 (Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles) le parole «della dichiarazione o della attestazione di cui all'art. 12» sono sostituite dalle seguenti «dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale».

Art. 31.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000

1. Al comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n.105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione) dopo le parole «i verbali di collaudo ove richiesti,» sono inserite le seguenti «l'attestazione di conformità della prestazione contrattuale,».

2. Alla rubrica dell'art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000, prima delle parole «collaudo e certificato di regolare esecuzione» sono inserite le seguenti «attestazione di conformità della prestazione contrattuale».

3. Al comma 1 dell'art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000, le parole «tutti i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi» sono sostituite dalle seguenti «le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale; i lavori».

4. Al comma 3 dell'art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000, le parole «e l'importo delle forniture o dei servizi non superi L. 10.000.000,» sono soppresse.

Art. 32.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/1998

1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 giugno 1998, n.208 (Regolamento per gli acquisti che possono farsi in economia da parte del Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti) le parole «e secondo» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/1998 le parole «l'emissione del certificato di regolare fornitura» sono sostituite dalle seguenti «l'attestazione di conformità della prestazione contrattuale».

3. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/1998 le parole «e, se del caso, dal parere di congruità» sono soppresse.

Art. 33.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 274/1997

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 1997, n. 274 (Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Cineteca regionale e per la valutazione della congruità dei relativi contratti) le parole «e tutte le forniture» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 274/1997, le parole «dell'avvenuta provvista, servizio o lavoro» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale o dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione».

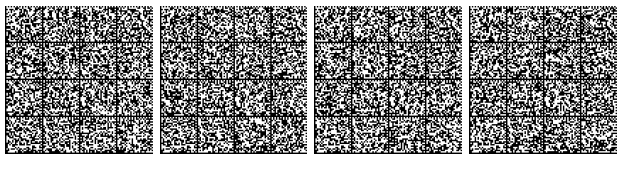

Art. 34.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158/1995

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 1995, n. 158 (Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale istruzione e cultura settore Attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la Direzione medesima) le parole «e tutte le forniture» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158/1995, le parole «dell'avvenuta provvista, servizio o lavoro» sono sostituite dalle seguenti «di conformità della prestazione contrattuale o dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione».

Art. 35.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 586/1991

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1991, n. 586 (Regolamento per gli interventi e le spese in generale che possono farsi in economia da parte del Servizio dei Porti e della Navigazione Interna della Direzione regionale della Viabilità e dei Trasporti) le parole «devono essere verificati dal funzionario preposto all'ufficio o da persona esperta da esso designata che rilascia il certificato di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «sono soggetti ad attestazione di conformità della prestazione contrattuale, ovvero, nel caso di lavori, a verifica della regolare esecuzione».

2. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 586/1991, dopo le parole «dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione» sono aggiunte le seguenti «o dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale».

3. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 586/1991 le parole «e del parere di congruità» sono soppresse.

Art. 36.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 586/1991;

b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1994, n. 368 (Regolamento previsto dall'art. 55, 2° comma, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, concernente le modalità e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruità e di conformità per icontratti da stipularsi da parte dell'ufficio di piano);

c) l'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158/1995;

d) l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 274/1997;

e) il comma 2 dell'art. 3 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/1998;

f) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 1999, n. 69 (Regolamento concernente i lavori, le forniture, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale «Azienda dei parchi e delle foreste regionali»;

g) i commi 5 e 6 dell'art. 68 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000;

h) il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 135 (Regolamento per l'attivazione dei programmi di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico di cui all'art. 21 della legge regionale 20/1997 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia);

i) il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2000, n. 266 (Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo);

j) il decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 109 (Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna);

k) il decreto del Presidente della Regione n. 23 aprile 2001, n. 135 (Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria);

l) il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2001, n. 315 (Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4);

m) gli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Regione n. 316/2001;

n) gli artt. 12 e 16 del decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2002, n. 150 (Regolamento per l'affidamento dei servizi di stampa e trasporto del materiale elettorale e referendario e per l'espressione del parere di congruità in esecuzione dell'art. 3, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3);

o) il decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2002, n. 356 (Regolamento per Ì espressione dei pareri di congruità e di conformità sulle prestazioni oggetto di contratti di cui è parte la Direzione regionale dell'ambiente in attuazione del comma 2, dell'art. 90-*bis*, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995);

p) il decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2002, n. 360 (Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e conformità di cui è parte la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, in attuazione del comma 2, dell'articolo 90-*bis*, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995);

q) il decreto del Presidente della Regione n. 26 novembre 2002, n. 364 (Regolamento per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale della formazione professionale per l'attuazione di azioni previste dal POR Friuli-Venezia Giulia 2000-2006;

r) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2003;

s) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 401/2003;

t) il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 246/2004;

u) il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 315/2004;

v) il decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2004, n. 342 (Regolamento di cui al comma 2 dell' art 90-*bis* della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24 per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformità);

w) l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 343/2004;

x) il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2004, n. 347 (Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della Direzione centrale programmazione e controllo);

y) il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005;

z) il comma 2 dell'art. 6 decreto del Presidente della Regione n. 257/2005;

aa) il comma 2 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.298/2005;

bb) i commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 318/2005;

cc) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 430/2005;

dd) il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 434/2005;

ee) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 99/2006;

ff) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 100/2006;

gg) l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2006;

hh) il decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2006, n. 175 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima);

ii) il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2006, n. 243 (Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Modifiche al Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.);

jj) l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 380/2006;

kk) gli artt. 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 141 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres. (Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo);

ll) l'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007;

mm) gli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 6/2008;

nn) l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 257/2008;

oo) il comma 2 dell'art. 7, l'articolo 10 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2009;

pp) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 90 (Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio università, ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, e per la valutazione di congruità e l'attestazione di conformità dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo);

qq) gli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2009, n. 101 (Modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunità e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277);

rr) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 190 (Regolamento per l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 6, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) per le esigenze operative dell'Osservatorio degli appalti presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici).

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, *il Presidente* TONDO

09R0762

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. **26.**

Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 84 del 13 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11

«NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO»

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito con il seguente:

«6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito con il seguente:

«2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria

1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

«4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e,comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

4-*bis*. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.».

2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all'approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell'art. 48, comma 4, previgente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2008, N. 4 «DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE»

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 le parole: «31dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2009, N. 1

«LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009»

Art. 5.

Modifica dell'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 le parole «31dicembre 2009» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2010».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 «INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE»

Art. 6.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così modificato:

a) dopo le parole «comma 1» aggiungere le seguenti parole: «e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW»;

b) dopo la parola «(DIA)» sono aggiunte le seguenti parole: «in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni».

Art. 7.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituita:

«*b)* asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento.».

Art. 8.

Interpretazione autentica dell'art. 7 e dell'art. 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. Per «prima abitazione del proprietario» di cui all'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e «prima casa di abitazione» di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'art. 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'art. 7 e dell'art. 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.

Art. 9.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 1, lettera *a)* dell'art. 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole «con il medesimo volume» sono aggiunte le parole «o con un volume inferiore».

Capo V

URGENZA

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 ottobre 2009

GALAN

09E0788

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. **43.**

Intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009.

(Pubblicata del Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 28 del 3 agosto 2009)*

Preambolo

Visti l'art. 2, l'art. 117, quarto comma e l'art. 121 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 1, l'art. 11 dello Statuto regionale;

Considerato che:

1. Nella notte del 29 giugno 2009 a Viareggio un terribile incidente ferroviario ha cagionato molte vittime e devastazione;

2. È dovere dell'assemblea legislativa della Toscana, che rappresenta la comunità regionale, esprimere il sostegno morale e materiale alla comunità di Viareggio così duramente colpita;

3. A tal fine, si ritiene opportuno destinare una consistente parte, quantificata in 500.000,00 euro, dell'avanza di amministrazione accertata, al termine dell'esercizio 2008 del bilancio o del Consiglio regionale;

4. È opportuno dare mandato al Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, di attivare le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile per l'individuazione della concreta modalità di impiego di questo contributo di solidarietà;

si approva la presente legge:

Art. 1.

Finanziamento straordinario di solidarietà

1. Il Consiglio regionale della Toscana contribuisce a sollevare le sofferenze materiali delle vittime del disastro ferroviario verificatosi a Viareggio il 29 giugno 2009 mediante un finanziamento straordinario di solidarietà di € 500.000,00.

2. Il Presidente dei Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, per l'individuazione dell'intervento cui destinare il finanziamento delle relative modalità di versamento.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge é autorizzata la spesa di € 500.000,00, alla quale si la fronte, quanto agli adempimenti indicati all'art. 1, mediante gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 134 «Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio 2009.

2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l'esercizio 2009.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2009

MARTINI

09R0800

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. **44.**

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 29 del 5 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 119, commi primo e secondo della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l)*, *n)*, *r)* e *z)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *c)* secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legis1azione regionale che risulti necessaria all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale:

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di estendere a tutti i veicoli immatricolali nell'anno 2008 i benefici fiscali materia di tasse auto previsti dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), per l'installazione di un sistema di alimentazione a GPL o a metano, si rende necessario modificare la norma che inizialmente prevedeva l'esenzione solo per i veicoli immatricolati fino a17 novembre 2008;

2. Allo scopo di sostenere l'avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e valorizzare professionale, del personale, nel quadro del mutato assetto istituzionale anche a seguito dell'applicazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è opportuno rafforzare gli interventi in materia di personale dipendente;

3. Si incrementa il sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive realizzate in Toscana o aventi un diretto legame con la cultura e l'identità regionale con finalità di promozione del territorio regionale, in quanto tale promozione costituisce un imprescindibile strumento di sostegno dell'economica regionale;

4. L'attuazione del programma nazionale ELISA sulla gestione digitale dei servizi locali in materia fiscale e catastale, per il quale è stato individuato come ente pilota in Toscana il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca), può essere resa più efficace e tempestiva grazie all'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Regione;

5. In occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, il concorso alla realizzazione del progetto «La Costituzione siamo noi», memoriale della Costituzione e laboratorio di educazione alla legalità costituzionale, da realizzarsi nell'auditorium del nuovo palazzo di giustizia di Firenze, costituisce una rilevante opportunità per garantire la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, quali valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

6. Allo scopo di garantire continuità alle iniziative relative alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario della nascita di Giacomo Puccini risulta necessario sostenere i corsi di formazione organizzati dalle bande, dai cori e dalle scuole di musica;

7. Nelle more della predisposizione del piano per il servizio civile regionale di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), l'incremento delle

risorse messe a disposione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile per i progetti realizzati da enti iscritti all'albo regionale per il Servizio civile nazionale che hanno la loro sede di svolgimento in Toscana, può consentire allo stesso numero di giovani, che avrebbero aderito al servizio civile regionale, di svolgere comunque sul territorio regionale attività volte a far loro acquisire una formazione civica, sociale, cultuale e professionale.

8. La promozione della cultura della biodiversità, ed in particolate le azioni a tutelala della biodiversità agricola considerata cpme fattore di crescita umana, civile e democratica, può realizzarsi efficacemente attraverso il sostegno economico alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, onlus operante sul territorio regionale, che si pone come obiettivo principale proprio la difesa della biodiversità.

9. In attesa dell'adozione di una legge organica regionale, nelle more dell'approvazione della modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale) che dovrebbe definire la normativa statale in difesa del suolo, è disposto un contributo straordinario per gli enti locali, allo scopo di consentire, in attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, l'iutilizzo di risorse regionali per interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici nel territorio regionale;

10. Ai fini di cui ai punti precedenti occorre integrare la presente legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), tenuto conto che le presenti disposizioni recano contenuti propri della legge fiananziaria, come definiti dall'art. 13 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana);

11. Occorre infine procedere alla rimodulazione ed integrazione dell'allegato A della legge regionale n. 69/2008, «Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi», ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge regionale n. 36/2001;

Si approva la presente legge:

Art. 1.

*Inserimento del capo II-*bis *nel titolo I della legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo il capo II del titolo I della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), è inserito il seguente: «Capo II-*bis* - Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 3-*bis *nella legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Modifiche all'art. 1-*ter *della legge regionale n. 52/2008)* . — 1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1-*ter* della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), è sostituita dalla seguente:

«*b)* per cinque annualità successive i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 69/2008

1. L'art. 5 della legge regionale n. 69/2008 è costituito dal seguente:

«Art. 5 *(Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di miglioramento dei servizi)*. — 1. Al fine di sostenere l'avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale anche a seguito dell'applicazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e dell'avvio del processo di attuazione dell'autonomia consiliare ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all'art. 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di € 1.990.000,00 al netto degli oneri riflessi a decorrere dall'annualità 2009.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli artt. 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 29 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del computo delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di € 470.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2009.

3. All'onere di spesa di cui al presene articolo si fa fronte con le risorse stanziate sulla sull'unità previsionale di base (UFB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio annuale 2009 pluriennale 2009-2011. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

4. Per l'attuazione dell'art. 46 del contratto collettivo di lavoro giornalistico a decorrere dall'annualità 2009 è stanziata la somma di € 55.000,00, di cui € 27.500,000 a valere sulla UPB 714 «Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale Spese correnti» ed € 27.500,00 a valere sulla UPE1 715 «Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione - Spese correnti» del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 20111. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 69/2008

1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 169/2008, le parole: «euro 700.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.700.000,00»

Art. 5.

*Inserimento del capo III-*ter *nel titolo III della legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo il capo III-*bis* del titolo I della legge regionale n. 69/2008, è inserito il seguente «Capo III-ter - Misure per l'atturazione del programma ELISA sul territorio regionale della Toscana».

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 7-*quarter *nella legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo l'art. 7-*ter* della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente:

«Art- 7-quarter *(Sostegno al Comune di Fabbriche di Vallico quale ente pilota del programma ELISA)*. — 1. Al fine di favorire l'attuazione sul territorio regionale del programma Enti locali – Innovazioni di sistema (ELISA) , sulla gestione digitale dei servizi locali in materia fiscale e catastale di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2007, è autorizzata l'anticipazione di euro 1.415.000,00 a favore del Comune di Fabbriche di Vallico (Lucca), ente pilota e soggetto pubblico capofila dell'aggregazione a livello toscano.

2. Il Comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) è tenuto al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1, senza alcun onere di interesse, nel termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione della stessa.

3. Le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate sono definite da apposita convenzione, anche in considerazione degli impegni assunti a livello nazionale e locale.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte di spesa nella UPB 146 «Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali - Spese di investimento» e per l'entrata nella UPB 461 «Riscossione di ereditì» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011».

Art. 7.

*Inserimento del capo V-*bis *nel titolo III della legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo il capo V del titolo III della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente «Capo V-*bis* - MISURE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 9-*bis *nella legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Partecipazione al progetto «La Costituzione siamo noi»)*. — 1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2002. n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) e delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia, la Regione concorre alla realizzazione del progetto «La Costituzione siamo noi» memoriale della Costituzione e laboratorio di educazione alla legalità costituzionale unitamente al Comune di licenze, al Ministero della giustizia ed all'Associazione Gian Paolo Meucci.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato un contributo finanziario, fino ad un massimo di euro 500.000,00 a favore del Comune di Firenze, coordinatore dell'iniziativa, da erogare per le specifiche finalità, nei termini e nei limiti definiti in un'apposita convezione fra i soggetti coinvolti.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 116 «Interventi per la salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza – Spese correnti» del bilancio di previsione 2009».

Art. 9.

*Inserimento dell'art. 9-*ter *nella legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo l'art. 9-*bis* della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente:

«Art. 9-*ter (Interventi per il sostegno della attività di formazione musicale di base)*. — 1. Al fine di garantire continuità alle iniziative intraprese dalla Regione toscana in occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita di Giacomo Puccini mediante un sostegno straordinario della formazione musicale di base, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il contributo ai corsi di formazione organizzati dalle scuole di musica, dalle bande, dai cori, da erogarsi nella misura del 50 per cento in favore delle bande e dei cori.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base del numero dei corsi attivati.

3. Agli oneri di cui comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti» del bilancio di previsione 2009».

Art. 10.

*Inserimento del capo V-*ter *nel Titolo III della legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo il capo V-*bis* del titolo III della legge regionale n. 69/2008, è inserito il seguente: «Capo V-*ter* - MISURE A SOSTEGNO DEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE».

Art. 11.

*Inserimento dell'art. 9-*quater *della legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo l'art. 9-*ter* della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente:

«Art. 9-*quater (Disposizione straordinaria a sostegno del servizio civile nazionale)*. — 1. Per l'anno 2009, nelle more dell'approvazione del piano regionale per il servizio civile regionale di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2006, n. 75 (Istituzione del servizio civile regionale), è autorizzato l'utilizzo della somma di euro 1.500.000,00, stanziata nella UPB 136 «Servizio civile regionale - Spese correnti», da destinarsi. secondo quanto visto dall'art. 11, comma 1,1ettera *b)* e comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) al servizio civile nazionale per la realizzazione di progetti da parte degli enti iscritti all'albo regionale per il Servizio civile nazionale che hanno la loro sede di svolgimento in Toscana.».

Art. 12.

*Inserimento del capo V-*quater *nel Titolo III della legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo il capo V-*ter* del titolo III della legge regionale n. 69/2002 è inserito il seguente: «Capo V-*quater* - MISURE PER LA TUTELA BIODIVERSITÀ NEL SETTORE AGRICOLO E DELLO SVILUPPO RURALE».

Art. 13.

*Inserimento dell'art. 9-*quinques *nella legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo l'art. 9-*quater* della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente:

«Art. 9-*quinquies* (*Contributo straordinario alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità - Onlus)*. — 1. Al fine di promuovere la cultura della biodiversità carne fattore di crescita umana. civile e democratica. nel triennio 2009-2011 la Regione sostiene la Fondazione Slow Food per le Biodiversità - Onlus.

2. Al fine di cui al comma 1, la Regione in particolare sostiene:

a) iniziative di formazione e divulgazione legate alla biodiversità, alla filiera corta ed alla tutela delle conoscenze tradizionali, in coordinamento con le attività relative alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà. locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);

b) attività di comunicazione e valorizzazione della biodiversità agricola della Toscana, anche attraverso il supporto ai presidi e alle comunità del cibo;

c) progetti di cooperazione internazionale sui temi delle salvaguardia della biodiversità e del sostegno ai piccoli produttori, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 21 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale. della Regione Toscana).

3. Le condizioni e le modalità del sostegno regionale alle attività di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

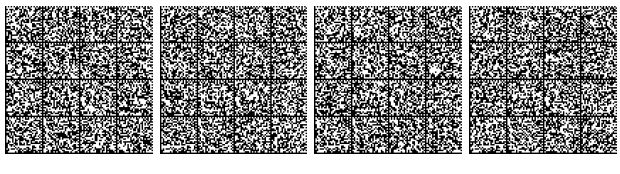

4. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in € 225.000,00 annuali, si fa fronte per il triennio 2009-2011 con le risorse allocate nella UPB 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale vigente 2009-2011».

Art. 14.

Inserimento del capo V-quinquies *nel titolo III della legge regionale n. 69/20008*

1. Dopo il capo V-*quater* del titolo III della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente: «Capo V-*quinquies* - MISURE A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 9-sexies *nella legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo l'art. 9-*quinquies* della legge regionale n. 69/2008 e inserito il seguente:

«Art. 9-*sexies (Sostegno alla realizzazione di interventi ed opere di prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici).* — 1. In attuazione degli strumenti regionali di Programmazione e pianificazione territoriale, al fine di consentire la mitigazione dei rischi idrogeologici per persone, infrastrutture e beni, per il triennio 2009 - 2011 è autorizzato un contributo straordinario di euro 71.461.435,68 in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi ed opere di loro competenza ai sensi della legge regionale 1l dicembre 1998, n. 91 (Norme in materia di difesa di difesa del suolo) e della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 3l marzo 1998. m. 112.

2. Gli interventi di cui al comma 1, definiti in coerenza con gli obiettivi e le finalità degli strumenti di pianificazione di bacino idrografico non devono pregiudicare le condizioni di equilibrio idrogeologico in altre aree.

3. La Giunta regionale, con deliberazione individua gli enti locali beneficia d e quali data gli imponi del contributo straordinario, sulla base delle seguenti condizioni:

a) il contributo massimo non deve essere superiore al 50 per cento del cosce degli interventi, elevabili al 70 per cento per i comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004. n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e del piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente». Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani». Il limite del 70 per cento può essere derogato in presenza di condizioni di rischio incombente, pericolosità e urgenza. laddove l'ente certifichi la propria incapacità finanziaria.

b) il contributo è assegnato in via prioritaria per le opere ed interventi previsti dagli strumenti di programmazione e da accordi di programma vigenti.

4. Il contributo è concesso sulla base di specifiche istanze presentate dagli enti locali interessati secondo modalità e termini definiti con decreto del dirigente competente per materia.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per il triennio 2009-2011 con le risorse allocate nella UPB 421 «Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2009 e del bilancio di pluriennale vigente 2009-2011, di cui € 46.321 435,68 per l'anno 2009, € 14.700.000,00 per l'anno 2010 ed € 10,440.000,00 per l'anno 2011.

Art. 16.

Inserimento del capo V-sexies *nel titolo III della legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo il capo V-*quinquies* del titolo III della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente: Capo V-*sexies* INTERVENTI FINANZIARI STRAORDINARI A SEGUITO DELL'INCIDENTE FERROVIARIO DI VIAREGGIO».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 9-septies *nella legge regionale n. 69/2008*

1. Dopo l'art. 9-*sexies* della legge regionale n. 69/2008 è inserito il seguente:

«Art. 9 septies *(Interventi finanziari straordinari a seguito dell'incidente ferroviario di Viareggio)*. — 1.A1 fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e il superamento dell'emergenza conseguente l'incidente ferroviario occorso in data 29 giugno 2009 nel comune di Viareggio, la Giunta regionale, nel limite complessivo di euro 2 milioni, può:

a) disporre gli interventi finanziari previsti dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), anche in deroga ai limiti massimi di importo e alle tipologie di spesa di cui ai relativi regolamenti attuatisi:

b) dispone interventi finanziari straordinari per il ripristino dei beni distrutti o danneggiali di proprietà pubblica o privata.

2. La Giunta regionale dispone gli interventi finanziari di cui al comma 1, con propria deliberazione, assumendo le opportune iniziative per il recupero delle somme erogate presso gli eventuali soggetti tenuti al relativo pagamento a titolo di responsabilità civili o di contratto di assicurazione, o, comunque, a qualsiasi altro titolo in base all'ordinamento vigente.

3. All'onera di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 «Interventi derivanti da eventi calamitosi Spese correnti» del bilancio di previsione 2009».

Art. 18.

Rimodulazione dell'allegato A della legge regionale n. 69/2008

1. I prospetti 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 contenuti nell'Allegato A «Prospetto di rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi» alla l.r. 69/2008 sono rimodulati come di seguito riportato:

(Omissis).

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge é pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2009.

09R0801

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. **45.**

Bilancio di previsione per l'anno 2009 e Bilancio pluriennale 2009- 2011. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 20 il 5 agosto 2009)*

(Omissis).

09R0802

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2009, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: «Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 146/1996

1. L'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Strumenti di programmazione delle aziende)* — 1. Sono strumenti della programmazione:

a) il piano strategico;

b) il bilancio pluriennale di previsione;

c) il piano programmatico di esercizio, costituito da:

1) il bilancio economico preventivo annuale;

2) il piano annuale di organizzazione;

3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 146/1996

1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «del budget» sono soppresse.

2. I commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 146/1996

1. I commi 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 5, 6 e 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 146/1996 esuccessive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 20-bis della legge regionale n. 146/1996

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* (*Approvazione degli strumenti di programmazione)* — 1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il Direttore Generale trasmette il Piano strategico triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, il bilancio pluriennale di previsione e il piano programmatico di esercizio alla Direzione competente della Giunta regionale per l'approvazione ed al Comitato Ristretto dei Sindaci il quale, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Direzione competente della Giunta regionale.

2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente:

a) verifica la coerenza e congruità degli strumenti di programmazione con:

1) gli indirizzi programmatici regionali;

2) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema, sanitario regionale;

3) i criteri di gestione di cui all'art. 4 della presente legge;

b) emette formale provvedimento di approvazione o non approvazione;

c) il provvedimento di non approvazione deve essere motivato con specifico riferimento ai requisiti di coerenza e di congruità stabiliti nella lettera *a)*.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto nel caso in cui la Direzione delle Politiche della Salute, tramite determinazione del Dirigente del Servizio competente, richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Azienda interessata. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti dall'Azienda USL entro 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. La Giunta regionale, entro 70 giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti richiesti, provvede ad adottare il provvedimento di cui alla lettera *b)* del comma 2. Il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi.

5. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di programmazione per l'esercizio finanziario di riferimento, l'Azienda è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati per l'esercizio precedente, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dalla competente Direzione.

6. La mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi».

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)

1. Al punto 3, paragrafo 3.1., della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5, recante «Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010», il periodo «la Giunta regionale, con proprio atto, individua i Direttori generali cui affidare la gestione del passaggio al nuovo assetto aziendale» è sostituito con il seguente «la Giunta regionale con proprio atto nomina, entro il trenta settembre 2009, due

Commissari straordinari equattro sub commissari, scelti questi ultimi tra Dirigenti della Regione o di una ASL regionale che pongono in essere gli atti necessari per l'attivazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1 e dell'Azienda Sanitaria Locale 2, anche al fine di predisporre gli strumenti di programmazione nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale n. 146/1996. A decorrere dal 1° ottobre 2009 i contratti dei Direttori generali, dei Direttori amministrativi e dei Direttori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali di Avezzano - Sulmona, Chieti, L'Aquila e Lanciano - Vasto, sono risolti *ope legis* con conseguente decadenza automatica dagli incarichi rivestiti».

2. Ai Commissari straordinari è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori generali delle Unità Sanitarie Locali.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3-*bis*, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 esuccessive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari straordinari».

Art. 6.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 146/1996

1. L'art. 28 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (*Il sistema di budget)* — 1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato di piani e programmi e la formalizzazione dei correlati obiettivi di gestione, le Aziende si dotano di opportuni sistemi di programmazione budgetaria. Nella definizione del budget le Aziende si ispirano al principio del decentramento delle responsabilità al fine di valorizzare l'autonomia organizzativa, anche di tipo territoriale, quali i distretti sanitari di base, così come previsto dagli strumenti della programmazione regionale.

2. Il budget è articolato per centri di responsabilità secondo modalità corrispondenti alle caratteristiche organizzative e funzionali di ciascuna Azienda. Per ogni centro di responsabilità sono esplicitati i programmi di attività e il fabbisogno di risorse concordati per l'esercizio di riferimento.

3. La Giunta regionale con il supporto dell'Agenzia Sanitaria Regionale definisce le specifiche di base sui contenuti minimi e sull'articolazione del budget delle Aziende».

Art. 7.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 146/1996

1. L'art. 35 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 35. (*Acquisto di beni e servizi in economia)* — 1. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34.

2. Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi devono avvenire secondo modalità improntate a criteri di semplificazione, tempestività, economicità, efficacia ed efficienza e di continuità dei servizi, oltre che dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e correttezza.

3. Gli acquisti di beni e servizi in economia sono consentiti per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali. Detta soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di adeguamento previsto dal decreto legislativo n.163/2006.

4. Per ogni acquisizione in economia le Azienda sanitarie operano attraverso un responsabile del procedimento il quale svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006, il complesso dei compiti relativi alla procedura di affidamento e di vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in base all'ordinamento e all'organizzazione dell'Azienda.

5. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 (ventimila) euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), l'acquisizione di beni o servizi in economia può avvenire:

mediante amministrazione diretta;

mediante procedura di cottimo fiduciario;

con sistema misto e, cioè in parte mediante amministrazione diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario.

6. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato da effettuare secondo le forme di rilevazione più idonee di bene o di servizio da acquistare, ovvero tramite la consultazione del mercato elettronico, oppure mediante elenchi di operatori economici predisposti dalla Azienda previa verifica dei requisiti previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006.

7. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna Azienda, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

8. Nessuna prestazione di beni e servizi che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia».

Art. 8.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 146/1996

1. L'art. 36 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni èsostituito dal seguente:

«Art. 36. (*Regolamento per gli acquisti in economia e casse economali)* — 1. Nel rispetto delle norme contenute nell'art. 35, il Direttore generale emana apposito Regolamento per la determinazione delle modalità di esecuzione degli acquisti in economia.

2. All'effettuazione degli acquisti in economia, si provvede anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1, previa determinazione da parte del Direttore generale, delle relative competenze e responsabilità, nonché delle modalità di rendicontazione.

3. Il Regolamento di cui ai commi 1 e 2 disciplina inoltre l'istituzione delle casse economali. Il Regolamento deve prevedere un limite di anticipazione alle casse economali complessivamente non superiore a 20.000 (ventimila) euro. Il reintegro è possibile a seguito di specifica rendicontazione fino ad un limite trimestrale pari allo 0,5 per mille del valore della produzione iscritto nel bilancio preventivo economico annuale approvato per l'esercizio cui le anticipazioni si riferiscono.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 146/1996

1. I commi 3, 4, 4-*ter* dell'art. 38 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

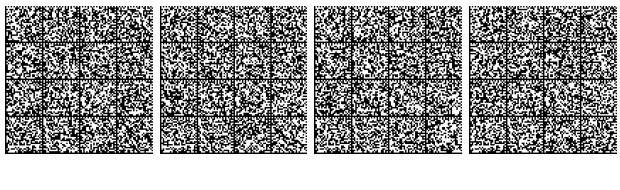

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 settembre 2009

CHIODI

09R0747

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2009, n. **18.**

Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 fino al 31 luglio 2010, la Regione Abruzzo, al fine di sostenere la ripresa socio – economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stabilisce in favore dei residenti alla data del 6 aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 le seguenti agevolazioni:

a) abbonamenti nominativi mensili per il trasporto pubblico locale su gomma gratuiti per lavoratori limitatamente al percorso che collega il luogo di residenza o nuova dimora e il luogo di lavoro o di studio dichiarato dall'avente diritto;

b) abbonamenti nominativi mensili per il trasporto pubblico locale su gomma gratuiti per studenti limitatamente al percorso tra il luogo di residenza o nuova dimora e il luogo di studio dichiarato dall'avente diritto.

2. Le agevolazioni di cui alle lettera *a)* e *b)* del presente articolo si riferiscono a una sola tipologia di servizi di trasporto: urbano, suburbano o interurbano.

Art. 2.

Tessere emergenza terremoto

1. I titoli di viaggio di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale che svolgono servizi automobilistici in concessione regionale o comunale finanziati dalla Regione Abruzzo, previa presentazione da parte dell'avente diritto della tessera regionale denominata «Tessera TPL emergenza terremoto», rilasciata dai Comuni di residenza e di dimora degli aventi diritto secondo modalità organizzative stabilite dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilità.

2. Ai fini del rilascio dei titoli di viaggio gratuiti in applicazione della presente legge, le tessere TPL emergenza terremoto 2009 sinora emesse ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 e 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 15, sono valide fino al 31 luglio 2010 solo se riportano barrato il codice che abilita il titolare a richiedere rispettivamente o l'abbonamento per lavoratore o per studente (cod. 01 e 02).

3. A coloro che, a partire dal mese di luglio, hanno ottenuto, attraverso procedura di cambio, il codice 03, è riconosciuto, ove richiesto, l'iniziale codice 01 o 02.

Art. 3.

Dichiarazioni sostitutive e cambio codice

1. Gli Uffici dei Comuni, ai fini del rilascio «Tessera TPL emergenza terremoto», in presenza di dichiarazioni sostitutive che appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione della tessera è sospesa, dandone comunicazione alla Direzione regionali Trasporti e Mobilità.

2. La «Tessera TPL emergenza terremoto» non viene rilasciata in caso di dichiarazioni sostitutive inesatte, incomplete o parzialmente compilate.

3. Le procedure di cambio del codice da 03 a 01 o 02 continuano ad essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Trasporti e Mobilità, che, a campione, richiede accertamenti, sulla condizione di lavoratore o di studente direttamente presso le sedi di lavoro e di studio. Il termine di 30 giorni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è sospeso fino al risultato della verifica.

4. Ai fini del rilascio del titolo collegato alla procedura del cambio codice, il titolare della «Tessera TPL emergenza terremoto» a cui sia stato attribuito il nuovo codice, deve esibire anche la relativa autorizzazione.

Art. 4.

Rimborso dei titoli di viaggio

1. I titoli di viaggi di cui alle lettera *a)* e *b)* del precedente art. 1 sono rimborsati alle aziende concessionarie di TPL dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi così previsto dal Tariffario regionale vigente, secondo modalità stabilite con atto della Direzione regionale Trasporti e Mobilità.

2. Il costo dei titoli di viaggio collegati ai servizi interurbani e suburbani, collegati alle tessere emergenza terremoto riportante il codice 02 sono rimborsati, per i mesi di settembre e dicembre 2009, giugno e luglio 2010, con una quota pari al 50% del costo dell'abbonamento previsto dal Tariffario regionale vigente.

Art. 5.

Controlli e sanzioni

1. I titolari delle «Tessere TPL emergenza terremoto», rilasciate ai sensi delle leggi regionali nn. 6/2009 e 11/2009 e della presente legge, qualora all'atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino sprovvisti di titolo di viaggio, o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 «Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio».

2. Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere regionali TPL, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio gratuiti, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti, per il tramite della Direzione regionale Trasporti e Mobilità, l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le «Tessere TPL emergenza terremoto» devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di due mesi.

3. Le «Tessere TPL emergenza terremoto» che, a seguito di controlli effettuati dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilità, risultino rilasciate a persone non aventi i requisiti previsti dalla presente legge o che abbiano dato luogo al rilascio di titoli di viaggio per percorsi diversi da quelli ammessi dalla legge, sono sospese d'ufficio.

In tal caso, la Direzione regionale Trasporti e Mobilità, fermo restando l'azione penale in caso di dichiarazioni false, avvia la procedura per il recupero nei confronti del non avente titolo delle somme collegate ai titoli di viaggio rilasciati gratuitamente dalle aziende sulla base della medesima tessera regionale.

Art. 6.

Validità dei titoli di viaggio non utilizzati

1. I titoli di viaggio rilasciati fino al 30 settembre 2009 in virtù delle «Tessere TPL emergenza terremoto 2009» riportanti il codice 03 hanno validità fino al 31 luglio 2010.

Art. 7.

Regime speciale per i servizi di trasporto locale gestiti dall'AMA

1. Il Comune di L'Aquila, in qualità di ente concedente il servizio di trasporto pubblico comunale, è autorizzato a derogare il vigente sistema tariffario regionale e consentire, fino al 31 luglio 2010, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico gestiti dalla società Azienda Mobilità Aquilana S.p.A.. Il rimborso relativo ai mancati introiti da traffico derivante dalla libera circolazione e dovuto alla Azienda Mobilità Aquilana S.p.A., per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010 è calcolato in via forfetaria con riferimento ai medesimi introiti accertati dall'azienda nel primo trimestre dell'anno 2009.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si farà fronte con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 settembre 2009

CHIODI

09R0748

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2009, n. **19.**

Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante: «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007

1. All'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge regionale n. 32/2007 recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private», dopo le parole «collettivi nazionali» sono aggiunte le parole «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale».

2. All'art. 2, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 32/2007, dopo «l'educatore professionale» aggiungere la parola «fisioterapista».

3. All'art. 2, comma 1, lettera *e)* della legge regionale n. 32/2007 sono soppresse le parole «studi medici, odontoiatrici e».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 settembre 2009

CHIODI

09R0749

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-020) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

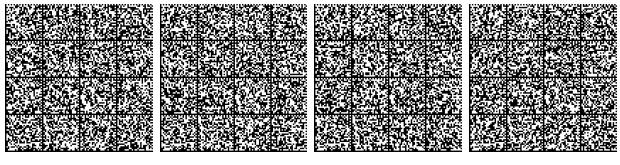

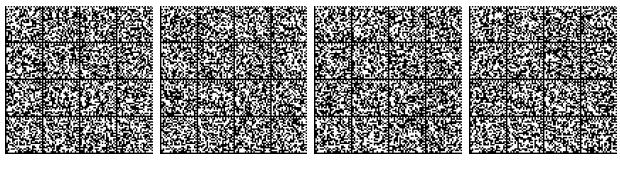

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)
- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)
- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00